



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [segreteria@assogas.it](mailto:segreteria@assogas.it)

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 159/2024

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE**

**Documento per la consultazione n. 247/2024/R/com**

**"Documento per la consultazione rinnovo dell'offerta PLACET di gas naturale di cui all'articolo 2.3 della deliberazione dell'Autorità 100/2023/R/com rivolta ai clienti finali non vulnerabili (offerta PLACET in deroga)"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 5 luglio 2024**



CONFINDUSTRIA

## **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

La scrivente associazione esprime forti perplessità rispetto ai contenuti del presente documento di consultazione e non di meno ai tempi di implementazione.

La necessità di prevedere un rinnovo dell'offerta PLACET in deroga per i clienti finali non vulnerabili viene giustificata dal tardivo avvio delle campagne informative, a maggio 2024, rivolte ai i clienti finali col fine di sensibilizzarli sul superamento dei servizi di tutela ed informarli delle modalità con cui effettuare una scelta nel mercato libero.

Il ritardo di tali attività, indipendente dalla responsabilità delle utilities, non dovrebbe incidere sulle **regole predefinite** rischiando di causare potenziali criticità di ordine **economico e organizzativo** per i venditori - che hanno rispettato le tempistiche loro imposte - nonché di **disorientamento informativo** per i clienti.

Le modalità con cui procedere, inoltre, pongono importanti interrogativi di tipo pratico che potrebbero rallentare un processo che fino a qui si è sviluppato in maniera piuttosto lineare: permangono parecchi dubbi, infatti, sull'offerta da proporre ai clienti, unitamente al tema che occorra verificare utenza per utenza quale sia la proposta più conveniente da sottoporre.

Relativamente alle tempistiche previste e ferma restando la pubblicazione della delibera ad inizio agosto, si segnala che gli operatori potrebbero comunque incontrare particolari difficoltà nell'organizzare le comunicazioni da inviare ai clienti entro settembre.

Stanti tali premesse, si riportano di seguito le risposte ai quesiti posti in consultazione.

## **RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE**

### **Q1. Si condivide l'orientamento relativo alla proroga di ulteriori 12 mesi delle condizioni delle offerte PLACET in deroga? Se no, per quale motivo?**

Come anticipato in premessa, insistono forti perplessità sulla proposta illustrata veicolata tra l'altro diverso tempo dopo l'aver realizzato che le campagne informative istituzionali procedevano a rilento e nonostante, **grazie a codesta Autorità, invece si fossero già messi in campo progetti a vantaggio dei consumatori**, che valorizzano, tra l'altro, il ruolo delle associazioni rappresentative dei consumatori, nonché i diversi strumenti informativi, quali ad esempio, messaggi in bolletta e pagine informative sul proprio sito dedicate al superamento delle tutele di prezzo.

Tale proposta penalizza gli operatori che hanno costruito le politiche di prezzo della PLACET in deroga considerando una durata annuale – come inizialmente stabilito – e hanno programmato per l'anno successivo strategie che prevedevano la possibilità di avere margini di manovra sia sulla componente fissa che su quella variabile. Detto intervento, sostanzialmente retroattivo, potrebbe rappresentare una potenziale distorsione delle logiche di mercato.

Al netto di tali considerazioni, il documento risulta in alcuni passaggi confuso. Nello specifico non è chiaro quale offerta si debba proporre ai clienti: sembra che il DCO preveda che il venditore debba valutare, cliente per cliente, la maggior convenienza tra le 2 opzioni previste (PLACET in deroga, eventualmente modificata nella componente PFIX vs. PLACET normalmente commercializzata). Tale valutazione puntuale risulterebbe necessaria alla

luce del fatto che la maggiore convenienza di un'opzione o dell'altra sia diretta conseguenza della soglia di consumo - e, in misura minore, del profilo - di ogni singola utenza. In sostanza, l'opzione migliore per un cliente potrebbe essere peggiorativa per un altro. È evidente che tale situazione complica e moltiplica le attività dei venditori e pone il rischio di disomogeneità nel mercato.

Va, inoltre, considerato anche un aspetto di tipo economico: vista la recente revisione al ribasso della componente CCR, parte preponderante del corrispettivo variabile  $\alpha$  previsto dalla PLACET in deroga - attuale e futura -, si presenta il rischio concreto che i venditori siano costretti a rivedere al rialzo la PFIX - anziché al ribasso come ipotizzato nel documento - proprio per compensare il minor introito derivante dall'abbassamento della parte variabile del prezzo.

Al fine di scongiurare complessità operative che potrebbero compromettere i vantaggi auspicati per i consumatori e nell'ottica di tenere in debita considerazione gli impegni presi a livello europeo relativamente all'improcrastinabile deadline di superamento delle tutele di prezzo, si auspica la conservazione dell'assetto previsto originariamente ex Del. 100/2023/R/com.

In subordine, nel caso in cui codesta Autorità ritenga comunque necessario prorogare di ulteriori 12 mesi l'offerta PLACET con deroghe, chiediamo che, qualora le condizioni economiche rinnovate nel 2025 siano le medesime di quelle applicate nel 2024, non sia prevista alcuna comunicazione nei confronti del cliente, per coerenza con quanto previsto dall'art. 13.7 del Codice di Condotta Commerciale.

A nostro parere, inoltre, sarebbe opportuno seguire la medesima logica anche nel caso in cui sia la variazione della componente  $P_{FIX}$  che il passaggio all'offerta PLACET a prezzo variabile standard del venditore comportino una spesa annua stimata minore rispetto a quella stimata applicando le condizioni dell'offerta PLACET in deroga. Questo perché le comunicazioni di variazione o rinnovo delle condizioni economiche dovrebbe essere pensate esclusivamente a tutela del cliente, ovvero quando tali modifiche comporterebbero una maggior spesa e non quando dalle stesse il cliente non subisca alcun aggravio. Diversamente, la ricezione di una comunicazione avrebbe solo l'effetto di preoccupare il cliente senza motivo alcuno, dal momento che la sua situazione rimarrebbe la stessa o, al massimo, migliorerebbe.

Pertanto, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 14 All. A Del. 555/2017/R/com dovrebbe avvenire unicamente nel caso in cui la variazione della componente  $P_{FIX}$  o il passaggio all'offerta PLACET a prezzo variabile standard comporti un aumento della spesa annua stimata rispetto alle condizioni economiche applicate nel 2024 con l'offerta PLACET con deroghe. A tal proposito, si chiede di adeguare le tempistiche di preavviso in coerenza con quanto prospettato nel DCO 200/2024/R/com, nel quale la stessa Autorità ha ipotizzato la riduzione da 3 a 2 mesi in merito al preavviso della suddetta comunicazione.

Infine, relativamente al monitoraggio dei prezzi applicati a partire dal 1° gennaio 2025, previsto dall'articolo 3.8 del DCO, si riterrebbe più efficiente che codesta Autorità estrapolasse tali informazioni da raccolte già esistenti senza sovraccaricare gli operatori di ulteriori adempimenti. Relativamente alla pubblicazione comparativa dei prezzi poi, si invita l'Autorità a ragionare sulla possibilità di poter superare tale previsione riservata solo ad un cluster di imprese e pertanto possibile fonte di distorsione del mercato.

**Q2. Si condivide l'orientamento relativo alle tempistiche di attuazione? Se no, per quale motivo e quale tempistica si ritiene più adeguata?**

Come già indicato nel precedente paragrafo, la prospettata pubblicazione dell'eventuale provvedimento entro la prima settimana di agosto lascerebbe realisticamente molto poco tempo ai venditori di organizzare le comunicazioni da inviare ai clienti - stante le regole attuali, entro settembre 2024, viste le difficoltà implementative sopra riportate ed il periodo estivo con operatività ridotta. Anche l'eventuale entrata in vigore delle nuove regole del Codice di Condotta Commerciale che riducono il preavviso da 3 a 2 mesi per i rinnovi, sebbene potrebbero dare respiro, non risulterebbero da sole risolutive delle criticità suesposte che necessiterebbero di approfondimenti puntuali e semplificazioni che evitino un'analisi customizzata per l'individuazione dell'offerta più conveniente.

-----

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.